



TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE

CIVILE

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data 22.11.2023-----, nato a Locri il -----C.F.:----
-----, rappresentato ed difeso dall' Avv. Vincenzo Luly-
C.F.: LLYVCN74B20H224V; P.E.C: vincenzo.luly@avvocatilocri.legalmail.it; tel.
0964/311869; fax 0964/20487, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei
debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

Vista la relazione particolareggiata redatta del gestore della crisi dott.ssa Mariateresa
Mazzaferro;

Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo i debitori il centro degli interessi
principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e
3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti
(certificato di stato di famiglia aggiornato);

Ritenuti integrati i presupposti di cui all' art. 66 CCII per le procedure familiari atteso che
i ricorrenti sono conviventi e il sovraindebitamento ha in ogni caso un' origine comune;

Rilevato che sono stati riportati nel ricorso oovvero depositati l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi
cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari ed di tutte le altre entrate dei debitori e del
loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro
famiglia;

Ritenuta la completezza della domanda che fornisce un quadro sufficientemente preciso della
situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa
passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti attive (entrate personali dei
debitori);

OSSERVA

i) Suipresupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

In via preliminare si ritiene di ravvisare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I ricorrenti, infatti, possono essere qualificati come consumatori (vale a dire la persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari. Risulta, in particolare, che l'indebitamento è derivato dallo spostamento del centro di interessi della famiglia a Locri, dove il richiedente presta attività lavorativa e dall'acquisto dell'abitazione principale della famiglia acquisita, è aggiunto il venir meno dell'apporto economico della moglie dal 2016 e l'aumento delle spese familiari per il normale evolversi della vita dei figli e delle spese mediche sostenute per la malattia della moglie.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dello stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie). Ed invero, la relazione dei gestori della crisi, nell'espone le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito disponibile inferiore all'unità), rivelando così una evidente incapacità reddituale.

Risulta, infatti, il sig. ----- può contare, attualmente, su un reddito netto mensile medio derivante dallo stipendio del proponente, pari a circa € 2.300,00 sul quale gravano, a tutt'oggi, un'acessione del quinto pari a € 185,00 con scadenza 09/2025 ed un prestito con delega (doppio quinto) pari a € 340,00 con scadenza 09/2027. Pertanto, il reddito mensile netto complessivo del nucleo familiare ammonta a circa € 1.775,00, mentre il proponente ha dovuto sostenere spese di sostentamento complessivamente pari a € 1.750,00, importo che risulta assorbire buona parte del reddito disponibile al netto degli oneri finanziari. L'indisponibilità di risorse reddituali sufficienti a far fronte all'indebitamento complessivo, determinato in € 175.567,53 è comprovata dalla documentazione agli atti.

ii) Sulle condizioni soggettive ostative.

Non risultano ricorrere, poi, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).

In particolare, per quanto riguarda i presupposti stativi attinenti alla colpa grave o alla mala fede nella causazione del sovraindebitamento e del compimento di atti in frode, deve osservarsi che essi si rilevano in questa fase solo quando non risulti l'immediata evidenza dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa. Sono atti in frode immediatamente evidenti e perciò tali da determinare l'inammissibilità della procedura quando consistono nell'occultamento-emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelle che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditore, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievole che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica ad danno dei creditori.

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto riferito dai ricorrenti nonché dai gestori della crisi, non vi è evidenza di atti di pagamento straordinari che possano dirsi pregiudizievole per il ceto creditore o che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

iii) Sulla relazione del gestore della crisi

Venendo, quindi, alla relazione dell'OCC si ritiene che la stessa presenti i requisiti richiesti dalla legge che, in particolare, contiene:

- a) l'indicazione di avere provveduto all'adempimento di cui all'art. 68, c. 4, CCII;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- e) l'indicazione presuntiva dei costi della procedura;
- f) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

iv) Sul piano di ristrutturazione dei debiti.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è poi chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il

soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando “in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento” (art. 67, co. 1, CCII).

Ebbene, la **proposta** formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell’allegato piano:

- al 60% il creditore ipotecario;
- al 100% i creditori privilegiati (privilegio generale);
- al 45% i creditori chirografari.

Più nel dettaglio, la proposta *ai* prevede la messa a disposizione di 121.082,48 euro di cui € 92.425,15 da destinarsi ai Creditori a titolo di sorte capitale, € 17.708,75 a titolo di interessi da corrispondere ai creditori calcolati al tasso del 2% (a decorrere al pagamento della prima rata ai creditori ovvero dalla dodicesima del piano), € 10.948,58 a titolo di interessi convenzionali calcolati da novembre 2018 sul credito CREDEM garantito da ipoteca, il pagamento di € 4.800,00, (al netto dell’acconto di euro 200 più Iva come per legge), da destinare al saldo delle spese di procedura, oltre Iva ed eventuali oneri di legge (diritti e/o spese di pubblicazione, bolli, etc.). L’importo messo a disposizione verrà corrisposto ai rispettivi creditori in un arco temporale massimo di 18 anni e 11 mesi dall’omologa.

Il ricorrente intende destinare al soddisfacimento dei debiti falliti, come da proposta in atti, l’unica fonte di reddito a cui dispone cioè il reddito da lavoro dipendente, il tutto detratto quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia.

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall’omologa. Nell’attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall’art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è adirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l’attuale disciplina sull’esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compensi del gestore della crisi all’integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causa nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

v) ***Sulle misure protettive***

I ricorrenti hanno chiesto disporsi le seguenti misure protettive:

- a) sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e eventualmente in corso
- b) la sospensione della decorrenza degli interessi legali/o convenzionali, nonché la sospensione delle trattenute sugli stipendi derivanti dalla cessione del quinto e del prestito con delega (cessione doppio quinto), con la conseguente revoca (delle trattenute) in caso di omologazione del piano del consumatore

Ebbene, l'art. 70, co. 4, CCII prevede una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno riferimento alle disposizioni del titolo III solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV. In particolare, la misura è disposta dal giudice designato con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimento di revoca attivabile dal creditore (od'ufficio in caso di atti infrode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70, co. 5, CCII).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla sospensione delle procedure esecutive pendenti vengono introdotti dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse e il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari.

Deve dunque ritenersi consentita, diversamente da quanto previsto dalla L. 3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già nella fase anteriore all'omologazione del piano, mediante inibizione delle iniziative esecutive e cautelari da parte della generalità dei creditori senza che sia necessaria la notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascun creditore è avvisato con la comunicazione del decreto di ammissione e con la pubblicazione dello stesso nelle forme indicate dal Giudice.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso come strumentalità della misura a consentire il "*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*" (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero "*ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nel caso in esame, le misure richieste appaiono funzionali a garantire la fattibilità del piano e, in specie, il pagamento della prima rata che con riferimento al debitore non apparirebbe

altrimenti possibile. In altre parole, sarebbe disfunzionale in questa fase consentire ai creditori di realizzare i propri diritti in parte delle loro pretese attraverso iniziative individuali.

Si precisa inoltre che con il deposito della domanda si sospendono il corso degli interessi convenzionali e legalisino alla chiusura delle procedure. La suddetta sospensione non si applica ai crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, in virtù di quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 c.2. e 3 C.C.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo esse fissate per legge fino alla conclusione del procedimento.

Tutto quanto sopra considerato, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulati da -----,

Visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trentagiorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R o vero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- **nei venti giorni successivi alla comunicazione**, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata e la sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto e del prestito con delega (cessione doppio quinto), in corso in quanto potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Si comunicano i ricorrenti, all'OCCE alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari.

Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data 28/06/2024

Il Giudice Designato

Dott.ssa Martina Castaldo